



SENT. N. 26150/18  
 R.G. 79174/17  
 CRON. 845/17  
 REP. ~~.....~~

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - IX SEZIONE

DOTT.SA FRANCESCA RUSSTELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n 79174/2017 R.G.

TRA

[redacted] n. 28,

presso lo studio del proprio difensore e procuratore Avv Roberto Viola che lo rappresenta e difende in virtù di procura di procura in calce all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione

ATTORE

CONTRO

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante in carica, eletto domiciliato in N [redacted] presso lo studio del proprio difensore e procuratore [redacted] rappresenta e difende giusta procura in atti

CONVENUTO

NONCHE'

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Napoli, presso la Casa Comunale di Napoli, alla via S. Giacomo

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE'

Comune di Casavatore, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura



Municipale, in persona [redacted] elett.te dom.ti presso la casa comunale,  
ufficio legale, Piazza G. Di Nocera n. 1

CONVENUTO

NONCHE'

Comune di Casoria, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per a carica presso la casa  
Comunale, con sede in Casoria, alla Piazza Domenico Cirillo, n. 10

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE'

Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso  
da [redacted] unale, ellett.te dom.to in Casalnuovo di  
Napoli alla Piazza Municipio n. 1, presso la Casa Comunale

CONVENUTO

NONCHE'


Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., con sede in Napoli, presso Piazza del  
Plebiscito, elett.te dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato, con sede in  
Napoli alla via A. Díaz, 11

CONVENUTO CONTUMACE

conclusioni: come da verbale di causa e comparse depositate.

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ritualmente [redacted]  
conveniva in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, concessionaria del servizio  
nazionale di riscossione dei tributi, nonché il Comune di Napoli, il Comune di Casoria,  
Comune di Casavatore, Comune di Casalnuovo di Napoli, e la Prefettura di Napoli,  
chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120080175595421, n.  
07120080076756031, n. 07120070074491401, n. 07120020065651436, n.



07120050078560181, n. 07120040182800868, n. 07120040071007487, n.

07120030133933736, n. 07120020197189525, n. 07120120109302420, n.

07120090100305331, n. 07120110097938544, n. 07120100106965730, n.

07120070087266866, n. 07120020228449249 relative a sanzioni amministrative, per presunte infrazioni al CdS, evidenziatesi nell'estratto di ruolo, vantate dalla Agenzia delle Entrate Riscossione. Deduceva il ricorrente la illegittimità delle cartelle, non essendo mai stati notificati i relativi verbali di accertamento, così determinando la prescrizione delle sanzioni.

Istauratosi il contraddittorio, nella contumacia del Comune di Napoli, Comune di Casoria, e Prefettura di Napoli, si costituiva il Comune di Casalnuovo di Napoli, il Comune di Casavatore, nonché il citato concessionario, eccependo pregiudizialmente, l'inammissibilità della domanda, nonché carenza di legittimazione passiva., nel merito, poi, concludeva per il rigetto della domanda.

Istruita la causa, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.

In via preliminare, circa la proponibilità della domanda, va osservato che "In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la

legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora" ( ex plurimis Cass. civ., Sez. I 18/07/2005, n.15149). Nel caso de quo, l'istante è venuto a conoscenza, dall'estratto di ruolo, dell'esistenza di un presunto debito con l'erario e poiché il credito posto alla base degli atti impugnati si riferisce a sanzioni amministrative per infrazione del Codice della Strada, la competenza spetta al Giudice di Pace. Relativamente all'ammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo, molte sono state le pronunce in tal senso della Suprema Corte e tra le ultime l'Ordinanza del 03/02/2014 n. 2248 ha dichiarato non precluso il ricorso avverso l'estratto alla luce di quanto già precisato nella Sentenza n. 11736/2011 pronunciata dalla Sezione tributaria, secondo cui l'iscrizione a ruolo, ancorché atto interno dell'Amministrazione, costituisce il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Allo stesso modo non sussiste la carenza di legittimazione passiva della convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto tale legittimazione discende dalla circostanza che la procedura, volta ad ottenere il recupero del credito dal debitore inadempiente, risulta demandata per legge al Concessionario del Servizio di riscossione Tributi il quale, una volta ricevuto il ruolo, che costituisce titolo esecutivo, provvede alla notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione ad adempiere ex art. 50, co.° II, del D.p.r. 602/73.

Relativamente al merito, la domanda risulta fondata e merita accoglimento. Infatti da un'attenta analisi della documentazione, esibita e depositata in atti, si rileva la fondatezza delle motivazioni indicate dall'attore a sostegno delle proprie richieste. Infatti, nel caso de quo, l'istante adduce l'illegittimità degli atti impugnati in primo luogo per la mancata notifica della cartella esattoriale, dalla quale deriverebbe il credito, quindi per la mancanza del presupposto formale che consente al concessionario di attivare ogni tipo di procedura. Infatti la convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, non ha dimostrato, nel presente giudizio, di aver notificato la suddetta cartella esattoriale, nulla avendo prodotto in atti, né la prova di tale notificazione è possibile evincerla da altre emergenze processuali. Pertanto alla luce di queste considerazioni, appare evidente che la cartella di pagamento, per cui è opposizione, non risulta essere stata regolarmente notificata e contestata al ricorrente, così come previsto dagli art. 26 e 50 del DPR 602/73. In sintesi, quindi, deve essere accolta l'eccezione di avvenuta decadenza e sopraggiunta prescrizione, eccepita dal ricorrente, in quanto manca la prova dell'avvenuta notificazione. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, così provvede:

-accoglie la domanda ed annulla la cartella di pagamento n. 07120080175595421, n. 07120080076756031, n. 07120070074491401, n. 07120020065651436, n.

07120050078560181, n. 07120040182800868, n. 07120040071007487, n.

07120030133933736, n. 07120020197189525, n. 07120120109302420, n.

07120090100305331, n. 071200110097938544, n. 07120100106965730, n.

07120070087266866, n. 07120020228449249 relative a sanzioni amministrative, per  
presunte infrazioni al CdS, evidenziate nell'estratto di ruolo, vantata dalla Agenzia delle

Entrate Riscossione e per l'effetto annulla le relative sanzioni amministrative;

- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio,

liquidate, secondo i parametri del DM 55/14, in complessivi euro 1.320,00, di cui euro  
320,00 per spese ed euro 1.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali  
forfettarie come per legge, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al procuratore antistatario.

Così deciso in Napoli il 5.07.2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 LUG 2018

Cancelliere p.d. *Giuseppe Di Mersillo*

Il Giudice di Pace

*Dot.ssa Francesca Rusiello*